N. 00562/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00308/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 308 del 2012, proposto da:

Mourad Moussayer, rappresentato e difeso dagli avv. Elisabetta Visci, Manuela Guzzo, con domicilio eletto presso Andrea Benigni in Firenze, piazza S. Marco n. 8;

contro

Questura di Pisa, in persona del Questore p.t., Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliataria per legge;

per l'annullamento

- del decreto di archiviazione Cat. A.12/2011-Div. P.A.S. - Imm.nr.230/IV sez. notificato al ricorrente dalla Polizia presso il Commissariato di Volterra in data 06.12.2011, con il quale la

Questura di Pisa ha disposto "l'archiviazione dell'istanza in trattazione inoltrata dal sign. Moussayer Mourad" contenente la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;

- di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, ancorché sconosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Pisa e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

considerato che:

- il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe precisato con cui si è disposta l'archiviazione dell'istanza proposta per il rinnovo del permesso di soggiorno;

- il provvedimento è motivato unicamente con riferimento alla mera decorrenza dei termini normativamente fissati per la presentazione dell'istanza in parola;

rilevato che:

- l'atto non è stato preceduto, così come lamentato dal deducente,

dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990, senza che siano state rappresentate ragioni di celerità per la conclusione del procedimento e in presenza di un provvedimento avente evidente natura discrezionale;

- per giurisprudenza pacifica, la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo stesso, atteso che il termine previsto dall'art. 5 comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 per la presentazione della domanda di rinnovo non può ritenersi perentorio, ma soltanto acceleratorio, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero si possa trovare in situazione di irregolarità (cfr. tra le tante, Cons. St., sez. VI, 4 marzo 2008 n. 1219; id., 22 maggio 2007, n. 2594; T.A.R. Toscana, sez. I, 19.1.2006, n. 156; TAR Lombardia Milano, sez. I, 7.6.2006, n. 1326);

- prima dell'adozione di un provvedimento di rifiuto l'Amministrazione, in caso di ritardo nella richiesta del permesso di soggiorno, è tenuta a valutare l'assenza di una valida giustificazione per il ritardo, tenuto conto che il ritardo non rientra tra le specifiche ipotesi che la legge indica come ostative al conseguimento, al rinnovo o alla conservazione del permesso medesimo (T.A.R. lombardia, Milano, sez. III, 11 gennaio 2011, n. 23; Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8063; nello stesso senso, anche Cass. civ., I,

4 luglio 2008 n. 18518);

osservato che, nella fattispecie, impregiudicate le valutazioni in tema riservate all'Amministrazione, lo stato di detenzione dell'interessato poteva costituire, in ipotesi, un'adeguata giustificazione dell'indugio;

ritenuto, pertanto, che:

- per le ragioni esposte il ricorso debba essere accolto, salvi restando gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione intenderà adottare valutando il possesso di tutti i requisiti per l'accoglimento dell'istanza di rinnovo;

- le spese del giudizio possono essere compensate in ragione delle particolarità in fatto della vicenda controversa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)